

REGOLAMENTO ISTITUTIVO
NUOVO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Art.1 Istituzione del Sistema di Qualificazione

1.1. Il presente Regolamento, adottato da Fondimpresa (di seguito per brevità "il Fondo") con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 18 aprile 2018, reca la disciplina e le norme di funzionamento del Sistema di Qualificazione degli operatori ("Soggetti Proponenti") che intendano presentare domanda di finanziamento e realizzare i Piani Formativi finanziati dal Fondo nell'ambito degli Avvisi a valere sul Conto di Sistema.

1.2 Con il presente Regolamento viene istituito un "Elenco dei Soggetti Proponenti" al quale potranno iscriversi esclusivamente operatori economici, già accreditati in sede regionale o nazionale e dotati di comprovata idoneità economico-finanziaria e tecnico-professionale, che verranno ammessi a presentare e a realizzare i Piani Formativi da finanziare con Avvisi attraverso le risorse dell'articolo 6, comma 2, lettera b) del Regolamento del Fondo (Conto di Sistema), trasferite al Fondo dall'INPS ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.

1.3 Il presente Regolamento disciplina in particolare le modalità di gestione del sistema ed il procedimento di qualificazione dei Soggetti Proponenti nonché i requisiti di cui questi ultimi dovranno dimostrare il possesso.

1.4 La procedura di qualificazione disciplinata dal presente Regolamento si applica ai soli Avvisi del Conto di Sistema emanati successivamente alla sua pubblicazione e riguarda tutti gli operatori, privati e pubblici, in possesso dei requisiti di seguito specificati, che intendano presentare domanda di finanziamento, ivi inclusi quelli che abbiano già usufruito dei finanziamenti erogati dal Fondo. Il Sistema di Qualificazione non trova applicazione nei confronti delle imprese aderenti a Fondimpresa operanti in qualità di soggetti proponenti e beneficiari di Piani Formativi che prevedano l'utilizzo di finanziamenti esclusivamente per lo svolgimento di attività di formazione in favore dei propri dipendenti.

Art. 2 Durata del Sistema di Qualificazione

2.1. Il Sistema di Qualificazione istituito con il presente Regolamento avrà validità fino al **30 settembre 2021**.

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

27 aprile 2018_ agg. 12 settembre 2018

2.2 Fondimpresa si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il Regolamento e il Sistema di Qualificazione nonché di deliberarne la cessazione anticipata dandone adeguata pubblicità.

Art. 3 Effetti e validità della Qualificazione

3.1 La qualificazione dell'operatore economico, ai sensi del presente Regolamento, abilita alla presentazione di Piani Formativi in occasione dei singoli Avvisi del Conto di Sistema, nei limiti della categoria, dell'ambito (regione/i, nazionale) e della classe di importo ottenute.

3.2 Nell'ambito della/e categoria/e per le quali è qualificato, nonché nei limiti della classe di importo ottenuta in sede di qualificazione, il Soggetto Proponente può presentare Piani Formativi esclusivamente nella/e regione/i in cui possiede l'accreditamento per attività di formazione secondo la normativa regionale o in caso di Università, Istituti tecnici o Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui all'art. 4.1 lettera c) nella/e regione/i in cui ha una sede di svolgimento dell'attività didattica o sede operativa. Tale condizione non si applica agli enti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987 n. 40 riconosciuti dal Ministero del Lavoro che possono operare su tutto il territorio nazionale.

3.3 La qualificazione del soggetto proponente non produce effetti al di fuori di quanto previsto nel presente articolo 3, e il suo conseguimento non può pertanto essere utilizzato o pubblicizzato in altri ambiti o per scopi diversi. L'utilizzo improprio della qualificazione costituisce una delle cause di sospensione dall'Elenco disciplinate dall'articolo 14.

3.4 Indipendentemente dalla data di conferimento, la qualificazione acquisita resterà valida sino alla cessazione del Sistema, fermo restando l'obbligo del Soggetto Proponente di comunicare al Fondo eventuali situazioni incidenti sul mantenimento dei requisiti di qualificazione secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

Art. 4 Soggetti

4.1 Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti:

- a) gli enti di cui all'art. 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro;
- b) gli enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che consente di svolgere attività di formazione continua;

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

27 aprile 2018_ agg. 12 settembre 2018

c) le Università pubbliche e private riconosciute, gli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008.

Fondimpresa si riserva di valutare ulteriori accreditamenti nazionali riconosciuti per la formazione continua in particolari settori.

4.2 Sono esclusi dalla procedura per l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti gli operatori che nel triennio precedente alla data della domanda abbiano avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con Fondimpresa (es. gravi ritardi nell'avvio delle attività formative, nella conclusione delle attività formative o del Piano, nella presentazione della rendicontazione, nella restituzione dei finanziamenti a seguito della richiesta di Fondimpresa, inadempienze nell'esecuzione dei piani, altri comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con il Fondo).

4.3 Fondimpresa si riserva di disciplinare, con apposito provvedimento, i vincoli, limitazioni e sanzioni concernenti la verifica della capacità realizzativa dei Soggetti Attuatori nei Piani finanziati sugli Avvisi del Conto Sistema.

Art. 5 Categorie e classi d'importo

5.1 Il procedimento di qualificazione disciplinato dal presente Regolamento attribuisce a ciascun soggetto la facoltà di presentare Piani formativi secondo la categoria, l'ambito territoriale e la classe di importo risultanti dall'iscrizione all'apposito Elenco.

5.2 Le categorie nelle quali è suddiviso l'Elenco sono le seguenti:

- i. Formazione rivolta a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori, con esclusione della formazione di cui ai successivi punti "ii" e "iii".
- ii. Formazione sulle tematiche dell'ambiente e del territorio a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori.
- iii. Formazione sulla tematica dell'innovazione tecnologica di prodotto e di processo rivolta a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori.

5.3 Le classi di importo per le quali è possibile qualificarsi all'interno di ciascuna categoria, di seguito indicate, determinano il finanziamento massimo richiedibile, con la presentazione di uno o più Piani formativi, per singolo Avviso del Conto di Sistema di Fondimpresa o per singola scadenza dell'Avviso

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

27 aprile 2018_ agg. 12 settembre 2018

con autonoma dotazione finanziaria, comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'Avviso medesimo.

Classi di importo:

- A. 100.000,00 (centomila) euro.
- B. 500.000,00 (cinquecentomila) euro.
- C. 1.000.000,00 (unmilione) euro.
- D. 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) euro.
- E. 2.000.000,00 (duemilioni) euro.

5.4 Nel caso di partecipazione ad un Avviso del Conto di Sistema di più enti qualificati in raggruppamento temporaneo sarà possibile sommare, secondo la disciplina stabilita dal medesimo Avviso, le qualificazioni possedute da ciascun operatore. Tale condizione si applica anche ai consorzi nel caso in cui partecipino all'Avviso insieme con consorziati muniti a loro volta di adeguata qualificazione per le attività ad essi conferite.

Art. 6 Consorzi

6.1 Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all'Elenco di cui al presente Regolamento anche i consorzi già costituiti che possedano i requisiti a tal fine richiesti. Per il raggiungimento dei requisiti minimi di cui al successivo art. 7.1, i consorzi possono anche sommare i requisiti posseduti da uno o più consorziati. In tal caso il consorzio e tutti i consorziati che partecipano alla procedura per l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti sono tenuti a rendere le dichiarazioni di cui al modello allegato 1, attestando i requisiti di cui all'art. 7.1 che intendono sommare ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

6.2 Unitamente alla domanda di iscrizione, redatta secondo il modello allegato 1, deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo o dello statuto del consorzio, dai quali risulti espressamente l'adesione al consorzio dei consorziati partecipanti e la responsabilità solidale dei consorziati nei confronti di Fondimpresa. Ove tale responsabilità non risulti dai predetti atti deve essere presentata apposita dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i consorziati che partecipano all'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti.

6.3 I consorziati che concorrono con il consorzio al raggiungimento dei requisiti di iscrizione al Sistema di qualificazione non possono presentare in alcuna altra forma domanda di iscrizione al

suddetto Sistema, né partecipare in alcuna altra forma (operatore singolo, associazione temporanea, altro consorzio) alle procedure che verranno indette dal Fondo per l'assegnazione dei finanziamenti.

Art. 7 Requisiti per la Qualificazione

7.1 Gli operatori di cui all'art. 4 che intendano essere iscritti nell'Elenco di cui al presente Regolamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale:

- a. essere uno dei soggetti elencati nell'art. 4.1;
- b. disponibilità, nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda, di linee di credito o di altre forme di affidamenti bancari di importo complessivo medio non inferiore a:
 - 100.000 (centomila) euro per la classe "A" dell'art. 5.3;
 - 250.000 (duecentocinquantamila) euro per la classe "B" dell'art. 5.3.
 - 500.000 (cinquecentocinquantamila) euro per la classe "C" dell'art. 5.3.
 - 750.000 (settecentocinquantamila) euro per la classe "D" dell'art. 5.3.
 - 1.000.000 (unmilione) euro per la classe "E" dell'art. 5.3.
- c. aver rendicontato e/o fatturato, come attuatore, nei 36 mesi precedenti alla domanda di iscrizione, uno o più progetti nell'ambito della formazione rivolta a personale aziendale, con esclusione dei corsi rivolti a personale delle pubbliche amministrazioni e relativi alla formazione obbligatoria, nella categoria per la quale si chiede la qualificazione, come specificati nel modello allegato 1, per un importo almeno pari a:
 - 100.000,00 (centomila) euro per la classe "A" dell'art. 5.3;
 - 500.000,00 (cinquecentocinquantamila) euro per la classe "B" dell'art. 5.3;
 - 1.000.000,00 (unmilione) euro per la classe "C" dell'art. 5.3;
 - 1.500.000,00 (unmilione e cinquecentomila) euro per la classe "D" dell'art. 5.3;
 - 2.000.000,00 (due milioni) euro per la classe "E" dell'art. 5.3;
- d. nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "A" dell'art. 5.3, disporre di:
 - un organico di almeno **2 (due)** dipendenti;

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

27 aprile 2018_ agg. 12 settembre 2018

- **di cui almeno 1** (uno) dipendente full time assunto a tempo indeterminato, con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;

e) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "**B**" dell'art. 5.3, disporre di:

- un organico di **almeno 3 (tre)** dipendenti;

- **di cui almeno 2 (due)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;

- un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

Inoltre, i soggetti di cui all'art. 4.1 lettera b), che chiedono la qualificazione nella Classe di importo "**B**" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato, fra i quali un responsabile, operanti presso le relative sedi regionali.**

f. nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "**C**" dell'art. 5.3, disporre di:

- un organico di **almeno 4 (quattro)** dipendenti;

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

27 aprile 2018_ agg. 12 settembre 2018

- **di cui almeno 3 (tre)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;
- un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

I soggetti di cui all'art. 4.1 lettera b), che chiedono la qualificazione nella Classe di importo "C" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato fra i quali un responsabile, operanti presso le relative sedi regionali.**

g. nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "D" dell'art. 5.3, disporre di:

- un organico di **almeno 6 (sei)** dipendenti;
 - di cui **almeno 4 (quattro)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;
 - un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

27 aprile 2018_ agg. 12 settembre 2018

I soggetti di cui all'art. 4.1 lettera b), che chiedono la qualificazione nella Classe di importo "D" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato fra i quali un responsabile, operanti presso le relative sedi regionali.**

h. nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "E" dell'art. 5.3, disporre di:

- un organico di **almeno 8 (otto)** dipendenti;

- **di cui almeno 6 (sei)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;

- un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un Organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

I soggetti di cui all'art. 4.1 lettera b), che chiedono la qualificazione nella Classe di importo "E" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato fra i quali un responsabile, operanti presso le relative sedi regionali.**

7.2 Alle Università pubbliche, agli Istituti tecnici statali che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore e agli Istituti Tecnici Superiori ITS (lettera c, art. 4.1) sono richiesti solo i requisiti di cui al punto 7.1 lettera c.

Art. 8 Documenti per l'iscrizione

8.1 Il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 è attestato mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando esclusivamente il modello allegato 1, corredata di fotocopia del documento di identità del soggetto dichiarante. Il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni così rilasciate e di procedere, in caso di insussistenza ovvero di mancata conferma del possesso dei predetti requisiti da parte del dichiarante, alla comminazione delle sanzioni di cui al successivo art. 14 ed all'adozione degli ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

8.2 Nella dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui all'art. 7.1 lett. c) dovranno essere indicati, per singolo progetto rendicontato o fatturato, come specificato nel modello allegato 1, il committente, il titolo, l'oggetto e la tipologia del servizio, la data di presentazione del rendiconto o della fattura relativa all'attività svolta come attuatore, l'importo rendicontato ovvero l'importo fatturato.

8.3 L'operatore che chiede l'iscrizione per più categorie previste dall'articolo 5.2 deve presentare la predetta dichiarazione in relazione ai progetti rendicontati in ciascuna delle predette categorie.

8.4 Le dichiarazioni bancarie attestanti il possesso del requisito di cui all'art. 7.1 lett. b) possono essere sostituite, anche in parte, con le fidejussioni bancarie rilasciate in favore di Fondimpresa di cui l'operatore risulti titolare, **purché non ancora scadute o svincolate dal Fondo**. In tal caso l'operatore deve presentare apposita dichiarazione recante gli estremi delle suddette fidejussioni bancarie in essere, i codici dei Piani formativi a cui si riferiscono, gli importi garantiti e il nominativo degli istituti bancari garanti. In nessun caso saranno considerate equipollenti ai fini del possesso del requisito fidejussioni emesse da compagnie assicuratrici.

Ai fini del raggiungimento del suddetto requisito potranno concorrere anche le giacenze attive medie presso conti correnti bancari relative agli ultimi sei mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda.

8.5 Per i soggetti che fanno parte di gruppi di imprese, il possesso del requisito di cui all'art. 7.1 lett. b) potrà altresì essere dimostrato utilizzando le disponibilità bancarie possedute da parte di soggetti che **controllano interamente**, o che **sono interamente controllati** dall'operatore che richiede l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti, **esclusivamente nei casi di partecipazione totalitaria** fra i due soggetti interessati e **con acquisizione di un chiaro impegno** da parte del soggetto

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

27 aprile 2018_ agg. 12 settembre 2018

controllante o controllato che presta il requisito a rispondere in via solidale nel caso di inadempimento dell'operatore qualificato. **Tale impegno deve essere allegato alla domanda di iscrizione all'Elenco.**

8.6 In relazione al computo dei dipendenti *full time* assunti a tempo indeterminato richiesti nell'art. 7.1, lettere d), e), f), g), h), possono essere conteggiati eventuali dipendenti assunti a tempo indeterminato *part time*, in proporzione all'orario effettivo di lavoro svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento finale per eccesso se la frazione ottenuta risulta essere superiore alla metà dell'orario a tempo pieno. Il suddetto arrotondamento potrà essere effettuato esclusivamente sulla somma delle ore, del semestre precedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione, riferite a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato e sulla eventuale frazione risultante da tale somma (a titolo meramente esemplificativo, 2 dipendenti indeterminati *part time* entrambi al 50% per 6 mesi ed 1 dipendente indeterminato *part time* al 50% per tre mesi: $2 \times 0.5 \times 6 = 6 + 1 \times 0,5 \times 3 = 1,5$ $7,5/6 = 1,25$ – **equivale ad un dipendente full time**-).

Possono essere altresì computati i dipendenti in distacco presso l'operatore che rispondono ai requisiti richiesti.

8.7 L'attestazione del possesso di un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., richiesta in caso di iscrizione alle classi di importo "B", "C", "D" o "E" dell'art. 5.3, deve riportare la data di approvazione del Modello, la data di istituzione e la composizione dell'organismo di vigilanza, l'indicazione dell'organo dell'ente che ha assunto tali deliberazioni.

8.8 I soggetti di cui all'art. 4.1 lettera b) dovranno inviare entro il 31 dicembre di ogni anno, all'indirizzo qualificazionecontosistema@fondimpresapec.fondimpresa.it, l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge n. 4/2013 in relazione alle proprie figure professionali responsabili dei seguenti processi: 1) direzione, 2) gestione economico-amministrativa, 3) analisi dei fabbisogni, 4) progettazione e 5) erogazione dei servizi.

Art. 9 Domanda di qualificazione

9.1 Gli operatori interessati all'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti, o all'estensione della qualificazione ricevuta, devono presentare apposita domanda, utilizzando il modello allegato 1, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante corredata da documento di identità dello stesso

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

27 aprile 2018_ agg. 12 settembre 2018

e dalle dichiarazioni da parte di Istituti di credito attestanti la disponibilità media di linee di credito/affidamenti/giacenze, indicando le categorie e le classi di importo per le quali chiedono di essere qualificati.

9.2 La presentazione della domanda di qualificazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento e comporta l'autorizzazione di Fondimpresa al trattamento dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dall'art. 15.

9.3 La domanda di qualificazione, corredata delle dichiarazioni sopra prescritte, deve essere inviata via pec esclusivamente al seguente indirizzo:

qualificazionecontosistema@fondimpresapec.fondimpresa.it.

9.4 Le domande di qualificazione e di estensione della qualificazione stessa devono pervenire a Fondimpresa **entro e non oltre il 15 marzo e il 15 settembre**¹ di ciascun anno di validità del presente Sistema.

In sede di prima applicazione il termine del 15 marzo 2018 per la presentazione delle domande è prorogato al **30 giugno 2018**.

Art.10 Esito della domanda di qualificazione

10.1 La determinazione di iscrizione all'Elenco dei Soggetti proponenti è assunta con provvedimento del Direttore Generale del Fondo, previa analisi e valutazione della documentazione presentata. Tale esame viene condotto dagli uffici del Fondo entro *30 (trenta)* giorni da ciascuna delle singole scadenze sopra indicate.

In sede di prima applicazione, tale esame è condotto entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del 30 giugno 2018.

10.2 In occasione della scadenza di ciascuno dei termini indicati al comma 1 del presente articolo, vengono esaminate dal Fondo esclusivamente le domande complete di tutta la documentazione richiesta.

¹ Il Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa in data 12.09.18 ha deliberato la proroga in via straordinaria del termine, relativo alla seconda scadenza del Sistema di Qualificazione dei Soggetti Proponenti sul Conto Sistema, del 15 settembre 2018 al **30 settembre 2018**

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

27 aprile 2018_ agg. 12 settembre 2018

10.3 Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente il Fondo procede a richiedere le necessarie integrazioni. Tali integrazioni dovranno pervenire esclusivamente al seguente indirizzo: qualificazionecontosistema@fondimpresappec.fondimpresa.it.

La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro la scadenza del termine assegnato farà decadere la domanda di qualificazione.

10.4 In ogni caso, in base all'esito del procedimento di valutazione Fondimpresa può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la qualificazione a classi, ambiti o categorie di qualificazione diverse da quelle richieste nella domanda.

Art. 11 Pubblicazione dell'Elenco

11.1 Valutate le domande di iscrizione presentate dai soggetti richiedenti sulla base di quanto disposto dall'art. 10, il Fondo provvede alla pubblicazione dell'Elenco dei soggetti qualificati sul proprio sito *web* indicandone dettagliatamente le categorie, le classi di importo e l'ambito /gli ambiti regionale o nazionale.

11.2 In occasione della scadenza di ciascuno dei termini di cui all'art. 10 il Fondo provvede ad aggiornare l'Elenco di cui al comma precedente.

Art. 12 Segnalazione delle variazioni e mantenimento della qualificazione

12.1 I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare tempestivamente a Fondimpresa tutte le variazioni e le eventuali situazioni sopravvenute incidenti sul mantenimento dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 4.1.

12.2 L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui all'articolo 14, nel caso di soggetti già qualificati, ed alla sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso dei soggetti non ancora qualificati. Fondimpresa si riserva inoltre la facoltà di revocare il finanziamento eventualmente concesso su Avvisi successivi alla data della variazione, nel caso in cui accerti che con la variazione siano venuti meno i requisiti per la concessione del finanziamento.

12.3 Fondimpresa procederà ad effettuare verifiche a campione sui requisiti dichiarati e sulla loro sussistenza nel periodo di validità della qualificazione.

Art. 13 Estensione della qualificazione

13.1 Il soggetto già qualificato o per il quale è in corso il procedimento di qualificazione può chiedere l'estensione della qualificazione ad altre categorie, territori o classi di qualificazione previste.

Tale domanda deve pervenire a Fondimpresa entro la scadenza dei termini di cui all'art. 9.4, esclusivamente via pec al seguente indirizzo: qualificazionecontosistema@fondimpresapec.fondimpresa.it. utilizzando il modello allegato 1, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e corredato dal documento d'identità dello stesso, con l'attestazione dei requisiti alla data della domanda di estensione.

13.2 Il Fondo provvederà ai sensi dell'art. 10 a comunicare l'esito del procedimento di estensione, il quale non modifica la data di scadenza effettiva della qualificazione.

Art. 14 Sospensione e annullamento della qualificazione

14.1 Per sospensione dell'efficacia della qualificazione si intende la temporanea esclusione dal Sistema.

La sospensione dell'efficacia della qualificazione viene disposta quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- abbia utilizzato o pubblicizzato il conseguimento della qualificazione di cui al presente Regolamento in ambiti ovvero per scopi diversi da quelli risultanti dal Regolamento medesimo;
- non sia più in possesso del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 7.1;
- abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con Fondimpresa (es. gravi ritardi nell'avvio delle attività formative, nella conclusione delle attività formative o del Piano, nella presentazione della rendicontazione, nella restituzione dei finanziamenti a seguito della richiesta di Fondimpresa, inadempienze nell'esecuzione dei piani, altri comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con il Fondo);
- non ottemperi all'obbligo di segnalazione delle variazioni di cui all'art. 12.1;
- non fornisca tutta la documentazione richiesta da Fondimpresa a comprova dei requisiti in caso di verifiche a campione.
- non ottemperi agli obblighi del requisito di cui all'art. 8.8.

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

27 aprile 2018_ agg. 12 settembre 2018

14.2 I soggetti sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione non possono presentare Piani formativi da ammettere ai finanziamenti previsti dal Fondo.

14.3 La sospensione è comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata, e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi ovvero fino alla data eventualmente indicata nel provvedimento di sospensione e comunque non oltre la data di naturale scadenza della qualificazione. La sospensione è altresì tempestivamente annotata sull'Elenco pubblicato ai sensi dell'art. 11.

14.4 Il soggetto, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda in tal senso e dimostrando a Fondimpresa la cessazione delle cause ostative se ciò avviene durante il periodo di validità della qualificazione.

14.5 Il Fondo comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca; la riammissione della validità della qualificazione decorre dalla data della comunicazione e dura fino alla naturale scadenza.

14.6 Per annullamento della qualificazione si intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal sistema. L'annullamento viene disposto quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la dichiarazione;
- sia incorso per due volte nella sospensione della qualificazione;
- abbia perso uno o più requisiti essenziali per la qualificazione.

14.7 L'annullamento della qualificazione viene comunicato per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generato e annotato sull'Elenco pubblicato ai sensi dell'art. 11.

14.8 Il soggetto, trascorsi 18 (diciotto) mesi dall'avvenuta comunicazione di annullamento della qualificazione, può presentare una nuova domanda secondo le indicazioni contenute nel regolamento di qualificazione di Fondimpresa vigente al momento della richiesta.

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

27 aprile 2018_ agg. 12 settembre 2018

Art. 15 Trattamento dei dati e Pubblicità

15.1 La procedura di qualificazione disciplinata dal presente Regolamento è condotta nel rispetto dei principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e al Regolamento UE 2016/679. A tal fine, Fondimpresa comunica che i dati personali saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

15.2 L'esistenza del presente Sistema è resa nota mediante appositi avvisi pubblicati, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in forma integrale sul sito di Fondimpresa, www.fondimpresa.it nella sezione del Conto di Sistema.